

DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale e Locale, Aree interne ed Aree urbane

D.G.R. N. 18-89/2024XII del 02 Agosto 2024

**Misura: *Sviluppo e mantenimento del sistema produttivo nelle aree interne*
per l'attuazione degli interventi di cui agli Accordi di Programma Quadro
"Area interna – Valli Maira e Grana", "Area interna – Valle Bormida" a "Area interna – Valli di Lanzo"**

SOMMARIO

1.FINALITA E RISORSE

- 1.1 Introduzione generale
- 1.2 Obiettivi e finalità
- 1.3 Agevolazione prevista
- 1.4 Dotazione finanziaria
- 1.5 Soggetto gestore

2.RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 Norme che istituisce l'aiuto
- 2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

3.CONTENUTI

- 3.1 Beneficiari
- 3.2 Interventi ammissibili
- 3.3 Spese ammissibili
- 3.4 Natura dell'agevolazione
- 3.5 Durata degli investimenti
- 3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

4.PROCEDURE

- 4.1 Come presentare domanda
- 4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito
- 4.3 Come viene concessa l'agevolazione
- 4.4 Come concludere l'intervento e come rendicontare le spese
- 4.5 Come viene erogato il contributo

5.PROROGHE E VARIAZIONI DI PROGETTO

- 5.1 Proroghe
- 5.2 Variazioni del piano di spesa
- 5.3 Variazioni beneficiari e subentri

6.TERMINI DEL PROCEDIMENTO

7.ISPEZIONI CONTROLLI E MONITORAGGIO

8.OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

- 8.1 Obblighi dei beneficiari
- 8.2 Revoche dell'agevolazione

9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

10.INFORMAZIONI E CONTATTI

Allegati:

Allegato 1: Trattamento dei dati personali

Allegato 2: Principali definizioni

Allegato 3: Riferimenti Normativi

Allegato 4: Aree Interne in Piemonte

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Introduzione generale

L'intervento rientra nell'ambito della strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree Interne del paese (SNAI) ai sensi delle deliberazioni CIPESS n. 9/2015 e n. 41/2020.

Obiettivo generale della presente misura è quello di favorire l'atterraggio o lo sviluppo di investimenti da parte di PMI, per il sostegno di un percorso di crescita del sistema produttivo locale delle Aree Interne del periodo 2014-20, individuate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1251 del 30 marzo 2015 "Programmi Fondi Europei 2014-2020. Modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale - Individuazione Area pilota".

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 18-89/2024/XII del 2 agosto 2024 si è provveduto ad approvare la scheda di misura: "Sviluppo e mantenimento del sistema produttivo nelle aree interne" per l'attuazione degli interventi di cui agli Accordi di Programma Quadro "Area interna – Valli Maira e Grana" Area interna – Valle Bormida" a Area interna – Valli di Lanzo".

1.2 Obiettivi e finalità

Il Bando è finalizzato ad invertire i trend demografici – fine dell'emigrazione, attrazione di nuovi residenti e ripresa delle nascite, mediante l'atterraggio o lo sviluppo di investimenti da parte delle PMI, con la realizzazione di nuovi impianti, la diversificazione/ampliamento e consolidamento per la produzione di beni e servizi.

I beneficiari della misura sono le micro, piccole e medie imprese che abbiano una sede operativa o intendano insediarsi in uno dei comuni (di cui all'allegato 4 del presente bando) delle sopracitate aree interne:

- 1) VALLI MAIRA E GRANA;
- 2) VALLE BORMIDA;
- 3) VALLI DI LANZO;

In particolare la misura intende realizzare:

- a) l'intervento n. 6.1 *Strumenti di sostegno finanziario alle imprese* concordato con l'Accordo di Programma Quadro "Area interna – Valli di Lanzo" efficace dal 1 ottobre 2021, con l'apposizione della firma digitale da parte di tutti i soggetti sottoscrittori, e approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2989 del 19 marzo 2021;
- b) l'intervento n. 7.2: *attività extra-agricole* concordato con l'Accordo di Programma Quadro "Area Interna – Valli Maira e Grana" efficace dal 19 settembre 2018 con l'apposizione della firma digitale da parte di tutti i soggetti sottoscrittori, e approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-6798 del 27 aprile 2018 ";
- c) l'intervento n. F.1 *Sviluppo imprese extragricole* condiviso dall'Accordo di Programma Quadro "Area Interna – Valle Bormida" efficace dal 15 settembre 2021, con l'apposizione della firma digitale da parte di tutti i soggetti sottoscrittori, e approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2990 del 19 marzo 2021.

1.3 Agevolazione Prevista

L'agevolazione, che può coprire fino al 70% dei costi ammissibili dell'investimento, è costituita da una sovvenzione a fondo perduto. Per la definizione delle percentuali e degli importi massimi in funzione della tipologia di intervento si rimanda ai successivi paragrafi.

1.4 Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili ammontano a 2.968.000,00 € così suddivise a livello territoriale:

Area Interna	Dotazione	Cup Master
VALLI MAIRA E GRANA	euro 500.000,00	J52I23000080001
VALLE BORMIDA	euro 750.000,00	J55C20000100001
VALLI LANZO	euro 1.718.000,00	J85C20000130001

Eventuali riprogrammazioni di risorse ed economie registrate a valere sulla dotazione di ogni area interna, prevista dal rispettivo Accordo di Programma Quadro di riferimento, devono essere sottoposte al Tavolo dei sottoscrittori, quale strumento di vigilanza, composto da Regione Piemonte, Soggetto Capofila d'area, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Ministero dell'istruzione e del Merito (MIM), Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e Ministero della salute (MdS) o, qualora applicabili, al Comitato di *governance* unico per le Aree Interne del Piemonte, come previsto dalla Deliberazione CIPESS n. 41/2022 vigente, fatte salve le modifiche che potranno essere introdotte con Deliberazioni CIPESS in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 della Legge n. 162 del 13 novembre 2023 di conversione del Decreto Legge del 19 settembre 2023, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

1.5 Soggetto gestore

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte").

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Le agevolazioni concesse sono finanziate nell'ambito del Programma Nazionale di riforma, sezione III, del Documento di Economia e Finanza 2014 e s.m.i., e della Sezione 1 dell'Accordo di Partenariato 2014-20 Italia-UE Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese, conforme all'articolo 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, alla Deliberazione CIPESS (ex CIPE) n. 9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi" e s.m.i e alla Deliberazione CIPESS (ex CIPE) n. 25 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte".

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell' Allegato 3.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dal Bando vengono concesse sulla base del Regolamento (UE) n.2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo le **M PMI¹ singole** in qualunque forma costituite che, alla data di presentazione della domanda :

1. siano iscritte nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; siano iscritte al Registro Imprese della CCIAA;
2. abbiano una sede operativa attiva e produttiva² in uno dei Comuni di cui all'Allegato 4 (AREE INTERNE), in attività nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis"

oppure

intendano attivare, entro la conclusione dell'intervento³, una sede operativa che rientri nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis" in uno dei Comuni di cui all'Allegato 4 (AREE INTERNE)

3. non rientrano nelle fattispecie di impresa in "difficoltà"⁴ ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2023/2831: "oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori".
4. che non siano in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

Non possono beneficiare del contributo le PMI singole in qualunque forma costituite che, alla data di presentazione della domanda svolgano anche parzialmente attività classificata Ateco 2007 nella SEZIONE A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi finalizzati a migliorare la competitività dei sistemi produttivi locali, mediante le tre seguenti tipologie:

- a) l'atterraggio di investimenti da parte di imprese non ancora presenti⁵
- b) il reinsediamento di imprese piemontesi che hanno precedentemente delocalizzato;
- c) il radicamento di imprese già presenti, che intendano diversificare/ampliare e consolidare la loro presenza.

Tutti gli interventi devono essere:

- finalizzati allo sviluppo e mantenimento del sistema produttivo locale nei Comuni piemontesi classificati ai sensi della Deliberazione 18-89/2024 del 02/08/2024;
- avviati⁶ dopo la data di presentazione della domanda;
- di importo minimo di spese d'investimento ammissibile pari a € 20.000,00.

¹ Per la definizione di MPMI, si veda l'Allegato 2

² Per la definizione di SEDE OPERATIVA ATTIVE E PRODUTTIVA, si veda l'Allegato 2

³ Per la definizione di CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO, si veda l'Allegato 2,

⁴ Per la definizione di IMPRESA IN DIFFICOLTA', si veda l'Allegato 2

⁵ Per la definizione di IMPRESE NON ANCORA PRESENTI, si veda l'Allegato 2

⁶ Per la definizione di AVVIO DELL'INTERVENTO, si veda l'Allegato 2

3.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda:

- d) macchinari, impianti, attrezzature;
- e) hardware, software;
- f) arredi (es. mobili e altri beni strumentali al progetto di investimento);
- g) attività edilizia ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia ivi comprese le spese di progettazione. (La presente voce di spesa non potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile e pertanto non potrà rappresentare l'unica voce di spesa dell'intervento).

Non sono in alcun caso ammissibili:

- le spese per consulenze/servizi;
- la spesa sostenuta prima della data di presentazione della domanda e per la quale siano stati emessi ordini giuridicamente vincolanti, fatture e/o effettuati pagamenti anche a titolo di acconto;
- la spesa sostenuta per l'acquisto di beni usati tra soggetti privati;
- le spese sostenute in economia;
- il canone di affitto di un bene e/o per i sistemi informatici;
- il leasing, gli interessi sul leasing o altri costi su operazioni finanziarie assimilabili;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- l'IVA (a meno che risulti indetraibile per il beneficiario) e ogni altra imposta o tributo;
- prestazioni affidate in rapporto di cointeressenza con il soggetto proponente;
- il pagamento in contanti di qualunque importo, il pagamento tramite assegno (se privo di copia dello stesso) e le compensazioni debiti/crediti.

3.4 Natura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70% dei costi dell'investimento ritenuti ammissibili di cui al par. 3.3, con importo e intensità variabili, secondo la seguente articolazione:

Micro impresa:

Intensità aiuto	Massimale Contributo	Spesa minima ammissibile
fino all' 70%	€ 75.000,00	€ 20.000,00

Piccola impresa:

Intensità aiuto	Massimale Contributo	Spesa minima ammissibile
fino all' 60%	€ 75.000,00	€ 20.000,00

Media impresa:

Intensità aiuto	Massimale Contributo	Spesa minima ammissibile
fino all' 50%	€ 75.000,00	€ 20.000,00

3.5 Durata degli investimenti

Gli investimenti dovranno concludersi entro il termine massimo 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'Agevolazione è cumulabile con:

- altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea. È possibile effettuare il cumulo fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste. È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali;

fermo restando in ogni caso il divieto di sovrafinanziamento.

4. PROCEDURE

4.1 Come presentare domanda

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile "a sportello" (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998) e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte.

Lo stesso soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, ad eccezione dei seguenti casi:

- il soggetto proponente ha già presentato domanda e la stessa è stata respinta prima della concessione;
- il soggetto proponente ha presentato formale rinuncia alla domanda già presentata;

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 10.00 del giorno 07/01/2025**, e fino alle **ore 12.00 del 30.09.2025** tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico⁷ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo⁸, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all'azienda da esso delegato e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

⁷ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

⁸ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

- Relazione tecnico-economica dell'intervento comprensiva di Piano Economico e Finanziario, da realizzare seguendo lo standard pubblicato sul sito di Finpiemonte;
- Preventivi attestanti almeno il 50% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al par. 3.3;
- Nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all'impresa delegato: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa⁹ dal delegante.

I file dei documenti da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo¹⁰. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del beneficiario;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili e, pertanto, decadranno.

Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione di intervento risulti esaurita/in fase di esaurimento.

Lo sportello potrà essere chiuso con apposita Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale e Locale, Aree interne ed Aree urbane, Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, anche limitatamente alle singole aree per il raggiungimento di un ammontare di richieste di contributi che comportino l'esaurimento della dotazione disponibile.

Detto sportello potrà successivamente essere riaperto qualora in seguito agli esiti dell'istruttoria delle domande presentate non tutte le risorse vengano impegnate e/o vengano messe a disposizione risorse aggiuntive.

⁹ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

¹⁰ Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- Ricevibilità: possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza dei documenti inviati);
- Ammissibilità: domanda compatibile con i requisiti di cui al punto 3.1 del presente Bando;
- Tecnica e di merito: idoneità della proposta, congruità e pertinenza dei costi presentati, adeguatezza della descrizione dell'intervento e rispondenza con le prescrizioni del punto n. 3.2 del Bando.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di Ricevibilità e di Ammissibilità, mentre per la verifica "Tecnica e di merito" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito per la quale Finpiemonte si avvale di un "Comitato di Valutazione" che esprime un parere vincolante.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte; il Comitato esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al beneficiario della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di valutazione ove necessario, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase "Tecnica di Merito") Finpiemonte comunica l'esito al beneficiario, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

4.3 Come viene concessa l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al par. 3.2, Finpiemonte:

- A. accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- B. verifica che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.
- C. con particolare riferimento al Decreto interministeriale n. 115 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", gestisce la registrazione del regime "de minimis" previsto dal presente Bando, dei singoli aiuti individuali (comprese le verifiche propedeutiche alla loro concessione), delle eventuali modifiche e ogni altra attività e adempimento previsto dalla normativa inerente al Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

D. verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B) C) e D), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

4.4 Come concludere l'intervento e come rendicontare le spese

L'intervento dovrà essere concluso **entro 18 mesi** dalla data di concessione del contributo.

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a Finpiemonte entro 60 giorni dalla conclusione del progetto stesso.

Per "conclusione dell'intervento" si intende la data di emissione dell'ultima fattura o giustificativo di spesa equivalente.

Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte). Le spese oggetto del progetto potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.

Le spese andranno rendicontate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Le modalità operative per la rendicontazione verranno pubblicate sul sito di Finpiemonte nella sezione "Rendicontazione" della pagina dedicata al Bando.

Documentazione relativa alla Rendicontazione finale da allegare attraverso l'apposita piattaforma informatica:

1. Fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate
2. Breve relazione illustrativa dell'intervento realizzato corredata da opportuna documentazione fotografica;

Tutte le fatture devono essere quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili, non essendo ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

Non sono considerati ammissibili giustificativi di spesa di importo inferiore a 100 euro.

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del Bando e la coerenza rispetto al progetto approvato in sede di concessione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un investimento inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

4.5 Come viene erogato il contributo

Erogazione

L'erogazione del contributo a fondo perduto viene effettuata entro 30 giorni¹¹ dalla valutazione positiva della rendicontazione di spesa finale e previa verifica del rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC da parte di Finpiemonte.

5. PROROGHE E VARIAZIONI DI PROGETTO

Tutte le variazioni sulle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte e da questa autorizzate.

In nessun caso la variazione potrà portare a un aumento degli aiuti originariamente concessi.

Nel caso in cui le modifiche fossero apportate senza averne data preventiva comunicazione, Finpiemonte svolgerà gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione, diversamente si determinerà la revoca totale dell'agevolazione.

5.1 Proroghe

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista da Bando e compatibilmente con la chiusura della programmazione.

Eventuali proroghe di durata superiore potranno essere accordate in circostanze eccezionale, adeguatamente documentate dal beneficiario.

5.2 Variazioni del piano di spesa

I Beneficiari possono apportare del piano di spesa previsto a condizione che:

- permanga la compatibilità con le finalità e le disposizioni del Bando;
- i costi previsti siano congrui rispetto alla natura dell'iniziativa;
- la variazione sia adeguatamente motivata;
- il beneficiario sia in grado di completare il progetto in variante entro i termini previsti dal Bando.

5.3 Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro in *itinere*, a condizione che:

- il subentro sia motivato da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando;
- il soggetto subentrante si impegni formalmente a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto così come descritto nella domanda e ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando e dalla normativa applicabile.

¹¹

Fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

6. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	Dalle ore 10,00 del giorno 07/01/2025	
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e Comitato di Valutazione	Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda telematica	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi adeguatamente motivati
Eventuale opposizione al rigetto della domanda variazione o proroga /variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto	No. Salvo cause indipendenti dalla volontà del beneficiario adeguatamente motivati
Concessione contributo	Soggetto gestore	Successivamente alla conclusione delle positive verifiche per la concessione previste al punto 4.3	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (massimo 18 mesi dalla data di concessione)	No. Salvo cause indipendenti dalla volontà del beneficiario adeguatamente motivati
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro e non oltre 20 mesi dalla data di concessione	No. Salvo cause indipendenti dalla volontà del beneficiario adeguatamente motivati
Esame rendicontazione finale delle spese	Soggetto gestore	Entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del contributo	Soggetto	Entro 30 giorni dall'approvazione della	

	gestore	rendicontazione finale.	No
--	---------	-------------------------	----

7. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, Regione Piemonte e Finpiemonte effettueranno, con modalità che saranno definite nel contratto che verrà stipulato tra i due Enti, i controlli in loco a campione allo scopo di verificare la corretta realizzazione dell'intervento sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte

8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

8.1. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i Beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- c) finalizzare le spese agevolate con la presente misura esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto finanziato nei 3 anni successivi alla chiusura del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti;
- f) non cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l'attività produttiva nei 3 anni successivi alla chiusura del progetto;
- g) consentire i controlli previsti ai par. 4 e 5 del Bando, producendo anche tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- h) iscriverne, ai sensi degli obblighi di bilancio prescritti dall'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, l'importo del vantaggio economico ricevuto in esito alla presente domanda, se superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Bando potrà comportare la revoca totale o parziale dell'agevolazione.

8.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

1. assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 2;
2. perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 2 ad eccezione di quello della dimensione aziendale
3. presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
4. mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al precedente art. 6.1, nel provvedimento di concessione e nella normativa di riferimento;
5. quando a seguito di variazioni di progetto in itinere o di verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, tali da determinare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione attribuibile;
6. il Beneficiario, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla conclusione del progetto, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267 o ad altre procedure concorsuali;
7. il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
8. il beneficiario rinunci alla realizzazione del progetto. L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata a Finpiemonte con le modalità indicate nel provvedimento di concessione.

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero contributo pubblico ottenuto, maggiorato degli interessi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE¹² vigente alla data dell'erogazione per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. 14/10/2014 n. 14 il responsabile del procedimento è:

- per il procedimento di concessione dell'agevolazione, il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" di Finpiemonte;
- per il procedimento di controllo e di revoca dell'agevolazione, il responsabile pro tempore dell'Area "Controlli" di Finpiemonte.

¹² Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 271/2008.

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, i loro amministratori e legali rappresentanti che presentano domanda, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti che presentano domanda e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente Bando, che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Lo strumento finanziario è gestito da Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei destinatari finali per lo svolgimento delle attività sopra descritte. L’informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Finpiemonte è pubblicata sul sito internet www.finpiemonte.it.

I flussi di dati presenti sul sistema informativo denominato “Piattaforma Bandi” sono oggetto di trattamento da parte della Direzione “Competitività del Sistema regionale” avvalendosi del CSI quale responsabile esterno. L’informativa che segue concerne il trattamento dei dati personali da parte della suddetta Direzione.

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Bando nell’ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile della Direzione “Competitività del sistema regionale”.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali relativi alla misura di agevolazione (comprendenti, eventualmente, dati personali) potranno essere comunicati a:

- Commissione Europea;
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

- Autorità di Audit (Settore "Audit interno" del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) ed Autorità di Certificazione ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del POR FESR della Regione Piemonte;
- altre Autorità con finalità ispettive o che svolgono attività di controllo o di verifica (es. Procura della Repubblica, servizi di polizia giudiziaria compresa la Guardia di Finanza, Procura della Corte dei Conti, Corte dei Conti europea, Prefettura, Ufficio europeo per la lotta antifrode, ecc...), in adempimento di obblighi di legge.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ALLEGATO 2- DEFINIZIONI

Vengono qui riportate alcune definizioni ritenute di interesse per il Beneficiario

1. **MPMI:** le micro, le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- a) i dati delle eventuali società associate alla MPMI, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- b) i dati delle eventuali società collegate alla MPMI, nella loro interezza

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12601/attachments/1/translations/it/renditions/pdf>

Per la verifica della dimensione dell'impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese in GUUE L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41.

2. **ULA Unità Lavorative Annue.** Corrispondono al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti dell'impresa; dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; dai proprietari gestori dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

3. **Firma digitale:** si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso come previsto all'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

4. **Imprese in difficoltà:** ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento UE n. 2023/2831 si intende per impresa in difficoltà l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che sod-

disfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Sono fatte salve le procedure concorsuali previste dal diritto nazionale che prevedano la continuità aziendale¹³.

5. **imprese non ancora presenti:** si intendo le nuove imprese che non abbiano ancora una sede attiva oppure attiva da non più di 12 mesi.

6. **Sede attiva e produttiva:** unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate in cui sia presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature usate per il progetto.

7. **Conclusione dell'intervento:** si intende la data di emissione dell'ultima fattura o giustificativo di spesa equivalente.

8. **Avvio dell'intervento:** con riferimento all'art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un'obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore.

¹³ Si specifica fin da ora che in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dall'impresa in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione.

ALLEGATO 3 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI -

Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia modificata con Decisione di esecuzione del 8 febbraio 2018, a seguito della programmazione delle risorse attribuite all'Italia con l'adeguamento tecnico del Quadro finanziario Pluriennale europeo 2014-2020;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015, così come modificata dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente Azione III.3c.1.2 – Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale (Azione 3.1.3 dell'AdP).

a) Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:

- n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari. Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato.
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE L del 15/12/2023 (di seguito "Regolamento (UE) n. 2023/2831 "de minimis");
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L187 del 26/06/2014 e s.m.i. .

b) Normativa nazionale:

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in merito alle disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità. - Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 G.U. n. 81 del 07/04/2014; Legge n. 162 del 13 novembre 2023 di conversione del Decreto Legge del 19 settembre 2023, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, art. 7;
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115. Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e in particolare l'art. 50, il quale ha previsto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché l'attribuzione delle relative funzioni e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata in GU n. 94 del 21 aprile 2023 e s.m.i.;
- Deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 29 del 21 marzo 1997 - Disciplina della programmazione negoziata
- Deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi" e s.m.i.;- Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 41 del 28 luglio 2020 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Piemonte – Ministri per il Sud e la Coesione Territoriale;

- Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 63 del 26 novembre 2020 “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 - bis , 2 -ter , 2 -quater e 2 -quinqües , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 63/2020)” che stabilisce la nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP;
- Deliberazione CIPES (ora CIPESS) n. 25 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte”; Deliberazione CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell’art. 58 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021”, pubblicata in GU il 28 novembre 2022;- Nota RGS-IGRUE n. 81830 del 7 maggio 2018 Documento tecnico per il monitoraggio della Strategia Nazionale per le Aree Interne e s.m.i e Protocollo Unico di Colloquio - Banca Dati Unitaria 2014-2020 versione 2.2 del novembre 2020.

b) Atti normativi regionali:

- L.R. n. 3 del 11 marzo 2015 e s.m.i. “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” (artt. 39-42);
- L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 24-5838 del 27 ottobre 2017 con la quale si è provveduto a prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 6892 del 12/10/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 922 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-318 del 15 settembre 2014 con la quale è stata approvata la riconfigurazione strutturale dell’Ente, con particolare riferimento all’istituzione della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze dell’AdG del POR FESR;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 21-1251 del 30 marzo 2015 “Programmi Fondi Europei 2014-2020. Modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale - Individuazione Area pilota”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 25-6798 del 27 aprile 2018 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro “Area Interna - Valli Maira e Grana”, sottoscritto in data 19 settembre 2018 e con il quale è stata concordata la realizzazione dell’intervento n. 7.2: *Sviluppo attività imprenditoriali extra-agricole* del costo complessivo di 500.000,00 euro a valere sul POR FESR 2014-20;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3-2989 del 19 marzo 2021 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di programma Quadro "Area Interna - Valli di Lanzo", sottoscritto in data 1° ottobre 2021 e con il quale è stata concordata la realizzazione dell’intervento n. 6.1 *Strumenti di sostegno finanziario alle imprese* del costo complessivo di 1.718.000,00 euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (ex POR FESR 2014-20);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 4-2990 del 19 marzo 2021 con la quale è stato approvato lo Schema di Accordo di programma Quadro "Area Interna - Valle Bormida", sottoscritto in data 15 settembre 2021 e con il quale è stata concordata la realizzazione dell’intervento n. F.1 *Sviluppo imprese extragricole* del costo complessivo di 750.000,00 euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (ex POR FESR 2014-20);

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 50-2397 del 27 novembre 2020 “DL 34/2019, articolo 44. Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Variazione al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 18-89/2024/XII del 2 agosto 2024 - “Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne. Delibera CIPESS n. 9/2015. D.G.R. n. 21-1251 del 30 marzo 2015. Delibera CIPESS n. 41/2020. D.G.R. n. 50-2397 del 27 novembre 2020. Approvazione scheda di misura Sviluppo e mantenimento del sistema produttivo nelle aree interne per l’attuazione degli interventi di cui agli Accordi di Programma Quadro “Area interna - Valli Maira e Grana”, “Area interna - Valle Bormida” e “Area interna - Valli di Lanzo”. Dotazione finanziaria euro 2.968.000,00;
- Determina Dirigenziale n. 423 del 28 dicembre 2021 “Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Piemonte 2000-2020” e s.m.i, con specifico riferimento alla disciplina dell’attuazione degli interventi della Sezione Speciale.

Allegato 4 - Aree Interne -

Area 1: VALLI MAIRA E GRANA

Acceglio, Bernezzo, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monerosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppa, Valgrana, Villar San Costanzo.

Area 2: VALLE BORMIDA

Bergolo, Bistagno, Bubbio, Camerana, Cassinasco, Castelletto Uzzone, Castino, Cessole, Cortemilia, Denice, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Loazzolo, Merana, Mombaldone, Mombarcaro, Monastero Bormida, Monesiglio, Montechiaro d'Acqui, Olmo Gentile, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Ponti, Prunetto, Roccaverano, Saliceto, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Spigno Monferrato, Torre Bormida, Vesime.

Area 3: VALLI DI LANZO

Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoiria, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu'